Rapporto

numero	data	Dipartimento
7073 R	5 aprile 2016	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione 23 febbraio 2015 presentata da Francesco Maggi per il Gruppo dei Verdi "Dotare immediatamente il fondo cantonale per favorire il lavoro con 20 milioni di franchi provenienti dalla BNS"

(v. messaggio 1° aprile 2015 n. 7073)

Con l'atto parlamentare in oggetto si chiede al Consiglio di Stato di destinare parte degli utili ordinari – nello specifico, 20 milioni di franchi – della Banca nazionale svizzera (BNS), riversati ai Cantoni nell'ambito dell'esercizio 2014, al "Fondo cantonale per favorire il lavoro", istituito nell'ambito dell'amnistia fiscale cantonale accettata in votazione popolare lo scorso 18 maggio 2014.

PREMESSA

È indubbio, e unanimemente condiviso sia dal Consiglio di Stato sia dal Parlamento, che la questione occupazionale era, al momento della presentazione della mozione e lo rimane tuttora, di stretta attualità.
Il nostro Cantone per svariati motivi, a più riprese ampiamente sviscerati, e ormai oggetto di innumerevoli analisi, sta soffrendo in maniera più evidente di altre realtà nazionali una difficoltà di collocamento e ricollocamento delle persone nell'ambito lavorativo. Situazione che, in molti casi, oltre che sui livelli occupazionali si riflette anche su quelli salariali con conseguenze non indolori anche sulle necessità d'intervento della rete sociale dello Stato.
Si tratta indubbiamente di un contesto che abbisogna di costante attenzione e di misure puntuali, efficaci e, se possibile, anche innovative rispetto a quanto finora messo in atto onde cercare di migliorare la situazione in maniera duratura.
La recente revisione della L-rilocc, divenuta operativa, anche se in maniera solo parziale a partire dall'inizio del 2016, ha in questo senso cercato di dare alcune risposte alla questione ponendo l'accento, a differenza della LADI, sul sostegno e gli incentivi destinati ai casi più problematici nelle diverse fasce d'età.
Per evidenti motivi legati alla tempistica dell'entrata in funzione e al ragionevole lasso di tempo indispensabile per verificare l'impatto reale delle misure, potremo avere valutazioni attendibili solo nel giro di un paio d'anni. In questo senso appare quindi prematuro avviare nuove iniziative, seppur supportate da buone intenzioni, prima di conoscere gli effetti esplicati dall'introduzione e dall'aggiornamento di misure cantonali incisive e finanziariamente importanti volte al sostegno all'occupazione

IL CONTESTO

Per situare la proposta nel giusto contesto, va chiaramente evidenziato che la costituzione del "Fondo cantonale per favorire il lavoro", s'iscrive in un articolato processo che lo legava a doppio filo con l'amnistia fiscale cantonale approvata il 25 novembre 2013 dal Gran Consiglio e in votazione popolare il 18 maggio 2014. Iniziativa poi bocciata dal Tribunale federale il 2 aprile 2015 in quanto ritenuta anticostituzionale.
Ne consegue, quindi, che di riflesso anche l'iniziativa speculare "Per l'istituzione di un fondo cantonale per favorire il lavoro" abbia di fatto perso la sua attualità venendo a mancare i presunti introiti derivanti dall'amnistia fiscale cantonale.
Quest'ultima si prefiggeva, infatti, di usare i proventi recuperati tramite l'amnistia fiscale cantonale – fino a un massimo di 20 milioni di franchi – per alimentare integralmente un fondo destinato a sostenere iniziative a favore del lavoro e della riqualifica professionale.

E il Consiglio di Stato lo dice chiaramente affermando che *"Come evidenziato in sede introduttiva, appare chiaro che il Fondo, così come concepito dal DL del 25 novembre 2013, non può essere semplicemente scisso dall'amnistia fiscale cantonale. Oltre alle considerazioni di carattere etico che sono alla base della sua creazione, gli artt. 2 cpv. 2 e 4 cpv. 2 del DL si riferiscono esplicitamente all'amnistia. Se, da un lato, il primo articolo vincola ai recuperi d'imposta l'alimentazione del Fondo, il secondo subordina lo stesso all'entrata in vigore dell'amnistia". E continua: "Pertanto, finché non saranno sciolti i nodi riguardo al ricorso pendente al Tribunale federale, quest'ultima non potrà entrare in vigore e, con essa, secondo le disposizioni dell'art. 4 cpv. 2, nemmeno il Fondo cantonale per favorire il lavoro. Di conseguenza, quanto proposto con la mozione non può essere attuato senza una necessaria modifica del Decreto legislativo sopraccitato. Questa procedura sembra coerente sia con gli intenti del Fondo volti a creare il necessario consenso attorno all'amnistia, sia con la genesi dello stesso, che è stato concepito e promosso in sede parlamentare."*

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

Sciolto il nodo legato alla decisione del Tribunale federale, che come abbiamo visto il 2 aprile 2015 ha decretato l'incostituzionalità dell'amnistia cantonale ticinese, restava da chiarire se vi fosse la volontà politica e una necessità urgente di costituire comunque un fondo vincolato ai sensi di quanto previsto in precedenza.
E qui, le ipotesi di lavoro diventano parecchie e soprattutto implicano scelte precise in materia di finanziamento e di destinazione. In effetti come vorrebbe il mozionante si potrebbe attingere a una parte dei finanziamenti della BNS (si badi bene ordinari e non straordinari come asserito). E ciò alla luce dell'andamento finanziario generale e della BNS in particolare potrebbe già porre qualche problema.
Oppure si potrebbe anche prevedere la creazione di un fondo alimentato da un finanziamento straordinario parallelo a quello della LADI. Ovvero una sorta di fondo di solidarietà. O ancora utilizzare i canali normali tramite la fiscalità ordinaria. Come si può arguire in ognuna delle tre ipotesi citate si tratterebbe di trovare un consenso politico importante, giacché con i chiari di luna finanziari attuali ciascuna delle possibili alternative presupporrebbe, di fatto, uno sforzo supplementare per il cittadino contribuente. E sappiamo, al di la delle diverse sensibilità quali problemi ciò potrebbe porre.
Vi è poi la questione legata alla destinazione del fondo che, per certi versi rischierebbe di essere contradditoria, o almeno sovrapposta a quanto già possibile fare con gli strumenti LADI e L-rilocc (di quest'ultima abbiamo già detto in apertura).
Infine, aspetto comunque non di secondo ordine, va fatto rilevare, come già più volte sottolineato dal Consiglio di Stato pronunciandosi su proposte simili, che il diritto finanziario del Cantone impedisce la costituzione di fondi tramite le risorse generali dello

Stato. L’art. 8 della Legge sulla gestione e sul controllo dello Stato prevede al proposito che *“Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l’ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento”.* Da questo punto di vista, la proposta della mozione appare quindi contraria alla legge.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione della gestione e delle finanze, allineandosi alle conclusioni del Consiglio di Stato invita il Parlamento a respingere la mozione, riservandosi di ritornare sull’argomento, qualora ve ne fosse la necessità dopo aver preso visione delle previste valutazioni sull’efficacia delle misure L-rilocc entrate in vigore all’inizio di quest’anno.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore
Bacchetta-Cattori - Badasci - Caverzasio -
Dadò - De Rosa - Farinelli - Foletti - Garobbio -
Gianora - Guerra - Kandemir Bordoli - Pini -
Pinoja - Quadranti